



COMUNE DI RIFREDDO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

*Approvazione con D.C.C. n. 11/2011
I modifica con D.C.C. n. 09/2012*

**ALLEGATO A alla D.C.C. n. 09
del 24/04/2012**

Il Segretario Generale



Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la concessione di contributi ad enti ed associazioni regolarmente costituiti (in seguito per brevità indicati come Richiedenti) da parte del Comune di RIFREDDO (in seguito per brevità indicato come Comune) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i..

Articolo 2 - DEFINIZIONE

1. Il Comune può concedere contributi solo in presenza e prevalenza di perseguimento di obiettivi e finalità ricompresi o compatibili con quelli propri del Comune.
2. La programmazione dei contributi compete alla Giunta Comunale.
3. La concessione dei contributi compete ai Responsabili dei Servizi nell'ambito della programmazione approvata dalla Giunta Comunale.
4. I contributi possono essere concessi solo in presenza di documentate situazioni di disavanzo o passivo.
5. La Giunta Comunale è, inoltre, competente circa l'erogazione di acconti ai sensi dei successivi articoli 5, comma 4, e 6, comma 4.

Articolo 3 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per consentire una corretta pianificazione e gestione delle risorse le domande di contributo debbono, di norma, essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. La presentazione delle domande non obbliga in alcun modo e misura il Comune.
3. Le domande non accolte entro 60 giorni dalla presentazione sono da ritenersi rigettate.

Articolo 4 - TIPOLOGIE CONTRIBUTI

1. I contributi possono essere:
 - a) per iniziative specifiche
 - b) ordinari per la normale attività
 - c) straordinari per la normale attività.

Articolo 5 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

1. Le domande di contributo devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Richiedente e contenere:
 - a) una relazione illustrativa
 - b) un quadro economico evidenziante chiaramente la previsione complessiva delle entrate e le spese.
2. I contributi, qualora concessi, sono erogati:
 - a) il 50% contestualmente alla concessione
 - b) il saldo al termine dell'iniziativa previa presentazione di quadro economico consuntivo.
3. In caso di domande presentate a consuntivo non necessita il quadro di previsione ed i contributi, qualora concessi, sono erogati in un'unica soluzione.
4. In caso di specifiche necessità, dietro formale documentata istanza, la Giunta Comunale può deliberare la concessione di maggiori acconti.

Articolo 6 - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA NORMALE ATTIVITÀ

1. Le domande di contributo devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Richiedente e contenere:
 - a) una relazione illustrativa
 - b) copia del bilancio preventivo riferito all'esercizio per cui viene richiesto il contributo (o documento equipollente) regolarmente approvato dalla competente Autorità Tutoria, ove prescritto.

2. I contributi, qualora concessi, sono erogati:
 - a) il 50% contestualmente alla concessione
 - b) il saldo previa presentazione di copia del bilancio consuntivo riferito all'esercizio per cui viene richiesto il contributo (o documento equipollente) regolarmente approvato dalla competente Autorità Tutoria, ove prescritto.
3. In caso di domande presentate a consuntivo non necessita il bilancio preventivo ed i contributi, qualora concessi, sono erogati in un'unica soluzione.
4. In caso di specifiche necessità, dietro formale documentata istanza, la Giunta Comunale può deliberare la concessione di maggiori acconti.

Articolo 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA NORMALE ATTIVITÀ

1. Le domande di contributo devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Richiedente e contenere:
 - a) una relazione illustrativa
 - b) una copia dell'ultimo bilancio consuntivo riferito all'esercizio per cui viene richiesto il contributo (o documento equipollente) regolarmente approvato dalla competente Autorità Tutoria, ove prescritto.
2. I contributi, qualora concessi, sono erogati in un'unica soluzione contestualmente alla concessione.

Articolo 8 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i contributi regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale
 - b) le assegnazioni da effettuarsi nell'ambito di attività regolate da specifiche convenzioni
 - c) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione
 - d) le assegnazioni e/o i conferimenti a società in cui il Comune detiene quote di capitale
 - e) le assegnazioni e/o i conferimenti ad Enti cui il Comune partecipa o cui ha dato la propria adesione.

Articolo 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rifreddo in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 10 - AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 11 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere agevolmente visione.

Articolo 12 - ABROGAZIONI, RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva, all'Albo Pretorio comunale.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(N. Reg. 089/2012)

Publicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 08.05.2012 al 23.05.2012.

Rifreddo, li 12.06.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Mana dott. Paolo*)

=====

(N. Reg. 101/2012)

Ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 24.05.2012 al 08.06.2012

Rifreddo, li 12.06.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Mana dott. Paolo*)

